

**Ente Erogatore** Veneto

---

**Data di pubblicazione** 11/01/1991

---

**Oggetto** L.R. 8 gennaio 1991, n. 1. (Artt. 34 e 35).  
Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994.

---

**Obiettivo** La Regione Veneto, con la presente legge, intende incentivare e sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore primario, orientandone gli indirizzi produttivi in funzione delle esigenze di mercato, per migliorare e consolidare i livelli reddituali delle imprese, salvaguardare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione con particolare riguardo alle zone svantaggiate, in armonia con la necessaria tutela del territorio e dell'ambiente e del corretto uso delle risorse naturali.

---

**Beneficiari** Sono ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge:

1. Imprenditori agricoli a titolo principale che sottopongano piani di miglioramento qualitativo delle aziende; si considera a titolo principale l'imprenditore persona fisica il cui reddito proveniente dall'azienda agricola risulti pari o superiore al 50% del reddito totale, e il cui tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda risulti inferiore alla metà del tempo di lavoro totale;

2. cooperative agricole costituite per almeno il 70% da imprenditori agricoli a titolo principale.

A parità di condizioni viene accordata una preferenza alle imprese familiari di coltivatori diretti e alle imprese agricole con precedenza a quelle gestite da giovani o con presenza di giovani; alle cooperative, ai consorzi e associazioni di produttori per iniziative a carattere collettivo.

---

**Azioni** In particolare, nel quadro delle attività di sostegno previste dalla legge, la Regione Veneto concede provvidenze contributive e creditizie dirette al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni aziendali allo scopo di favorire:

- il miglioramento qualitativo e la riconversione della produzione, in funzione delle esigenze di mercato;
- l'adattamento dell'azienda al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare le condizioni di vita e di lavoro, o realizzare risparmi di energia;
- la tutela e il miglioramento dell'ambiente.

---

**Spese ammissibili** Ad integrazione di quanto previsto dalla L.R. 31 ottobre 1980, n. 88, le provvidenze della presente legge sono rivolte ad azioni quali:

1. investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e di materiale biologico destinati a interventi di lotta integrata;

2. costruzione, ampliamento e ammodernamento dei fabbricati aziendali, ivi compreso l'acquisto e il riattamento di fabbricati in disuso o con destinazione non agricola che, per caratteristiche di tipologia e ubicazione, si prestano a un conveniente utilizzo aziendale e costituiscono recupero del tradizionale patrimonio edilizio rurale;

3. provvista e installazione di dotazioni aziendali, ivi comprese le apparecchiature destinate alla informatizzazione e i relativi programmi;

4. realizzazione di risparmi di energia.

Il finanziamento degli interventi effettuati dalla presente legge avviene anche attraverso l'utilizzazione della disponibilità dei fondi strutturali comunitari.

---

**Procedure** Le domande corredate dalla documentazione prescritta vanno indirizzate alla Giunta regionale del Veneto, Dipartimento agricoltura.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza** Determinata con provvedimento della Giunta regionale.

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Veneto

---

**Riferimenti normativi** L.R. 8 gennaio 1991, n. 1. (B.U. 3/1991).

**Modulistica**

L.R. 31 ottobre 1980, n. 88. Legge generale per gli interventi nel settore primario. (B.U. 60/1980).

Regolamento 6 febbraio 1979, n. 270. Regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia. (G.U.C.E. L 038/1979).

Regolamento 12 marzo 1985, n. 797. Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. (G.U.C.E. L 93/1985).

Regolamento 15 luglio 1991, n. 2328. Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie. (G.U.C.E. L 218/1991).

Regolamento 17 maggio 1999, n. 1257. Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. (G.U.C.E. L 160/1999).

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Regione Veneto - Dipartimento Agricoltura e Rapporti con la CE  
Via Torino 110 - 30172 Mestre (VE)